



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 371/16/CONS**

## **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DE “II QUOTIDIANO DEL SUD” PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2016;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTA la nota prot. 25262 del 21 giugno 2016 con la quale la struttura di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, al tempo vacante,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti de “*Il Quotidiano del Sud*”, per la presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 28 del 2000, con riferimento alla pubblicazione di messaggi politici elettorali, rappresentando che non sono pervenute memorie e controdeduzioni alla contestazione inoltrata il 3 giugno 2016;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal CO.RE.COM. Calabria, e, in particolare:

- la copia della prima pagina de “*Il Quotidiano del Sud*” - edizione Cosenza - del 2 giugno 2016 in cui è stato inserito il messaggio politico elettorale relativo al Candidato al Consiglio comunale di Cosenza 5 giugno 2016 Maurizio Arena con Mario Occhiuto Sindaco, corredato di foto e simbolo lista “*Occhiuto bis*”; nel margine verticale di sinistra si legge “*committente il candidato*” e nel margine verticale di destra “*messaggio elettorale*”;
- la copia della prima pagina de “*Il Quotidiano del Sud*” - edizione Cosenza - del 3 giugno 2016 in cui è stato inserito il messaggio politico elettorale relativo alle elezioni amministrative Cosenza 2016, corredato dell’immagine del candidato Emanuele Ruvio e del simbolo della lista “*Mario Occhiuto Sindaco*”; nel margine inferiore è visibile la scritta “*messaggio elettorale*” e “*committente responsabile il candidato*”;
- la copia della pagina 15 de “*Il Quotidiano del Sud*” - edizione Cosenza - del 3 giugno 2016 in cui è stato inserito il messaggio politico elettorale relativo al Candidato Morcavallo, con immagine del candidato e simbolo della lista “*Grande Cosenza con Guccione Sindaco*”; nel margine verticale sinistro si legge “*Amministrative 2016-Mandatario Eugenio Del Giudice*” e in basso a destra “*messaggio elettorale*”;

CONSIDERATO che l’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, possono diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali. Tali messaggi sono tipizzati, nel loro contenuto dal comma 2 del medesimo articolo che reca: “2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.”;

CONSIDERATO che la lettera b) fa riferimento *alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati*, favorendo la funzione informativa attribuita alle testate, fermo restando il rispetto della parità di accesso;

RILEVATO che, i messaggi politici elettorali in parola sono stati diffusi nel periodo di applicazione della normativa di par condicio;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la *ratio* della norma risiede nella esigenza di assicurare a tutte le forze politiche in competizione parità di accesso a questa forma di messaggi che sono strumenti attraverso i quali veicolare i contenuti tipizzati nel medesimo art. 7, prevedendo che il messaggio deve essere sempre riconoscibile come tale attraverso l'indicazione del committente e l'indicazione messaggio politico elettorale;

RILEVATO che i messaggi elettorali pubblicati da *“Il Quotidiano del Sud”* recano la dicitura *“messaggio elettorale”* con l'indicazione del soggetto politico committente, come prescritto dall'art. 21 della delibera n. 137/16/CONS;

RILEVATO, inoltre, che non sono pervenute denunce o segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni recate dall'art. 7 della legge n. 28 del 2000 da parte di soggetti politici;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è trasmessa a *“Il Quotidiano del Sud”*, al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi